

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL - ESENTE DATTI



25043.11

28 NOV. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 19935

Cron. 25043

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI

- Presidente - Ud. 27/10/20

Dott. MAURA LA TERZA

- Consigliere - PU

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Rel. Consigliere - GIANFRANCO BANDINI

Dott. GIULIO MAISANO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO FILABOZZI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19935-2007 proposto da:

GAUDIOSI ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato DE

SIMONE ANTONIO FERDINANDO, rappresentata e difesa

dall'avvocato ARCELLA ROBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2011

3339

CIERRO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FIUME DELLE PERLE 11, presso lo studio dell'avvocato DE

ANGELIS ROSSELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato

CIANNELLA SERGIO, giusta delega in atti;

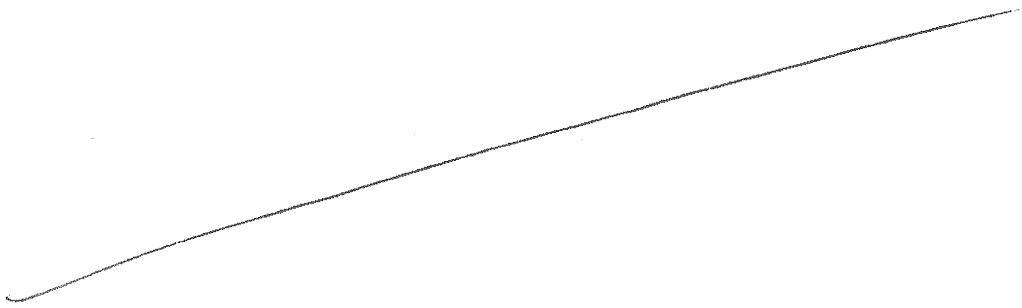
- *controricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO,
BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA,
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;

- *resistente con mandato* -

avverso la sentenza n. 13754/2007 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 04/05/2007 r.g.n. 17925/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO
BANDINI;
udito l'Avvocato ARCELLA ROBERTO;
udito l'Avvocato CIANNELLA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, Cierro Ciro, premesso che con ordinanza del giudice dell'esecuzione era stata disposta, in favore della ex moglie Gaudiosi Adriana, l'assegnazione nei limiti di un quinto della pensione d'invalidità Inps di cui era titolare per il pagamento degli assegni divorzile e di mantenimento della figlia e che l'Istituto aveva invece trattenuto un importo superiore e, in particolare, fino alla metà della prestazione ai sensi dell'art. 8 legge n. 898/70, evocò in giudizio l'Inps avanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della trattenuta così come operata; nel corso del giudizio venne disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Gaudiosi.

Con sentenza del 19.1 - 4.5.2007 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro dichiarò l'impignorabilità della pensione *de qua* oltre il limite di un terzo del suo ammontare e l'illegittimità delle trattenute operate dall'Inps in misura superiore.

A sostegno del *decisum*, per ciò che qui rileva, il Tribunale ritenne che:

- l'azione doveva qualificarsi come opposizione all'esecuzione, a seguito dell'azione esecutiva diretta intrapresa dalla ex moglie ai sensi dell'art. 8 legge n. 898/70 per l'inadempimento all'obbligo di versamento degli assegni divorzile e di mantenimento della figlia;
- sussisteva la competenza del Giudice del Lavoro, posto che

l'azione esecutiva riguardava il trattamento pensionistico erogato dall'Inps;

- la previsione del regime di parziale pignorabilità nei limiti della metà contenuta nell'art. 8, comma 6, legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 74/87, non riguarda la prestazione

pensionistica, ma solo quella retributiva, pubblica e privata;

- dalla natura prevalentemente assistenziale dell'assegno divorzile discende la sua ricomprensione nel novero dei crediti di natura alimentare per i quali, a mente degli artt. 128 rdl n. 1827/35 e 2, comma 2, legge n. 180/50, nella formulazione derivante dalle pronunce della Corte Costituzionale nn. 22/69, 1041/88 e 506/2002, è prevista la pignorabilità fino alla concorrenza di un terzo al netto della ritenute.

Avverso l'anzidetta sentenza Gaudiosi Adriana ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

Cierro Ciro ha resistito con controricorso, eccependo altresì la non impugnabilità in cassazione della sentenza di prime cure.

L'Inps ha depositato procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con riferimento all'eccezione in rito sollevata dal controricorrente Cierro e relativa all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 616 cpc, nel testo sostituito con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 14 legge n. 52/06, che stabiliva l'impugnabilità delle sentenze che

definiscono i giudizi di opposizione all'esecuzione, la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte ha avuto modo di precisare che, in difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, trova applicazione il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale, che ha riguardo

~~soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della~~ legge stessa, non incidendo su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio *tempus regit actum*, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere; pertanto, alle sentenze che hanno deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del 1° marzo 2006 il regime applicabile resta quello della normale appellabilità, mentre solo quelle pubblicate successivamente sono soggette alla nuova regola della inimpugnabilità; la disposizione transitoria di cui all'art. 58, comma 2, legge n. 69/09, che ha ripristinato l'immediata appellabilità delle sentenze ex art. 616 cpc è applicabile esclusivamente "*ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge*" (ossia 4 luglio 2009), e, nel caso in esame, a tale data il giudizio di prime cure si era ormai concluso ed era stato già notificato il ricorso per cassazione (cfr, ex *plurimis*, Cass., SU, n. 994/2009; Cass., nn. 17440/2002; 20414/2006; 3688/2011).

Va data continuità al suddetto indirizzo ermeneutico, non essendo state svolte argomentazioni che già non siano state scrutinate dalla

ricordata giurisprudenza di legittimità; l'eccezione all'esame va pertanto disattesa.

2. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 70 n. 2, 50 *bis*, 737, 738 e 739 cpc e nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, cpc), la ricorrente assume la natura "matrimoniale" (ai sensi dell'art. 9 legge n. 898/70) della presente controversia, l'applicabilità del rito camerale, la competenza collegiale e l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero.

2.1 La controversia che ne occupa non è relativa *"alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6"* (secondo il dettato dell'art. 9, comma 1, legge n. 898/70), ma, giusta quanto già esposto nello storico di lite, concerne l'ammontare della percentuale della pensione Inps che può essere versata direttamente al coniuge divorziato; si tratta quindi non già di una causa "matrimoniale", non essendo in discussione l'ammontare degli assegni fissati a favore dell'ex coniuge e della figlia dell'originario ricorrente, ma di una controversia derivante dall'applicazione di norme relative a forme di previdenza e assistenza obbligatorie e quindi attinente alle prestazioni erogate dall'ente previdenziale, per le quali, a mente dell'art. 442 cpc, è prevista la competenza del Giudice del lavoro.

Il motivo all'esame non può pertanto essere accolto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 8 legge n. 898/70, 1 e 2 legge n. 180/50, 3 e 29 Costituzione, nonché vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), deducendo l'applicabilità alla fattispecie del comma 6 del ridetto art. 8 legge n. 898/70, siccome riferibile non soltanto ai crediti di natura retributiva, ma anche a quelli pensionistici, con conseguente possibilità di versamento fino alla metà delle somme dovute al coniuge obbligato.

3.1 L'art. 8 legge n. 898/70 e successive modificazioni prevede, per quanto qui di rilievo, che:

"Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente" (comma 3);

"Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato

notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori" (comma 6).

L'art. 1, comma 1, dpr n. 180/50 e successive modificazioni e integrazioni, prevede a sua volta che "Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti"; l'inciso "ed in altre disposizioni di legge" è stato

aggiunto dall'art. 13 *bis* dl n. 35/05, convertito, con modificazioni, in legge n. 80/05; l'inciso "*nonché le aziende private*" è stato inserito dall'art. 1, comma 137, legge n. 311/04; l'ultimo periodo, da "*Fino alla data...*" a "*ceduti*", è stato aggiunto dall'art. 2, comma 49, dl n. 225/10, convertito, con modificazioni, in legge n. 10/11.

3.2 Non può dubitarsi - in linea, del resto, con quanto è già stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 3817/1991; 13630/1992) - che nella locuzione "*terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato*" (8 legge n. 898/70, comma 3), vadano ricompresi anche gli enti previdenziali tenuti alla corresponsione di trattamenti pensionistici, giusta le pronunce della Corte Costituzionale n. 1041/1988 ("*Dinanzi alla esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è alcuna ragione di concedere ai titolari di pensioni Inps un trattamento privilegiato rispetto a coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici, cui diverse leggi relative alle Casse di previdenza di professionisti equiparano questi ultimi quanto alla pignorabilità degli assegni corrisposti per crediti alimentari dovuti per legge, fino alla concorrenza di un terzo. La illegittimità del regime generale di impugnabilità delle pensioni corrisposte dall'Inps - che coinvolge anche quelle di invalidità, aventi intrinseca natura di trattamento previdenziale - emerge anche sotto il profilo della violazione dei diritti della famiglia, tutelati dall'art. 29 Cost.. Va,*

pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti per i dipendenti pubblici dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. per crediti alimentari, cui vanno equiparati quelli di assegno di mantenimento, nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare") e n. 506/2002 ("È costituzionalmente illegittimo l'art. 128 del regio decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte").

3.3 Quanto alla portata precettiva dell'art. 8, comma 6, legge n. 898/70, il Giudice a quo l'ha individuata considerando che dalla esplicita contemplazione testuale anche degli "altri enti datori di lavoro" dovrebbe farsi discendere che pure i soggetti indicati con il richiamo all'art. 1 dpr n. 180/50 verrebbero in considerazione in quanto anch'essi (giusta appunto l'utilizzo del termine "altri") siano

"datori di lavoro", con l'ulteriore conseguenza che le somme "dovute al coniuge obbligato" su cui può essere effettuata la trattenuta fino alla metà del loro ammontare sono quelle dovute dai datori di lavoro e, pertanto, i crediti retributivi, e non già, per quanto qui specificamente rileva, anche i trattamenti pensionistici.

~~Si tratta di un'interpretazione che, sotto il profilo strettamente~~
letterale, è percorribile, ma non necessitata, posto che l'utilizzo della locuzione "*altri enti datori di lavoro*" può anche solo stare ad indicare i soggetti erogatori di corrisposizioni in denaro, diversi da quelli precedentemente considerati, in quanto datori di lavoro; il che, fra l'altro, trova una sua logica tenendo conto che "*Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*", nell'amplissima formulazione utilizzata nel testo legislativo richiamato e tenuto altresì conto delle ricordate pronunce della Corte Costituzionale esauriscono la platea dei soggetti erogatori di trattamenti pensionistici assistenziali e previdenziali obbligatori.

Ne discende che la possibile alternativa ermeneutica che il tenore letterale della norma consente, rende indispensabile focalizzare l'attenzione sull'intenzione del legislatore, giusta la previsione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

3.4 In tale prospettiva va considerato che:

- se davvero il legislatore avesse voluto limitare la portata precettiva della norma all'esame ai soli crediti retributivi avrebbe, verosimilmente, esplicitato tale volontà facendo testuale riferimento al termine retribuzione o ad altro equivalente;

~~per converso i soggetti contemplati attraverso il richiamo all'art. 1~~

dpr n. 180/50 sono invece, in tale testo legislativo, quelli che corrispondono non soltanto retribuzioni lavorative, ma anche *"le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie"*;

- la norma all'esame detta una particolare disciplina per il soddisfacimento diretto degli assegni divorzili (i quali vengono quindi a costituire un credito qualificato, come definito dalla ricordata sentenza n. 506/2002 della Corte Costituzionale), che prescinde perfino dalla considerazione dell'entità delle somme sulle quali può essere esercitato e dalle condizioni soggettive del coniuge obbligato, sicché resterebbe oscuro perché soltanto i crediti retributivi - e non anche quelli da pensione, indennità o altri compensi in genere, parimenti destinati al sostentamento del beneficiario - dovrebbero essere stati esclusi da tale disciplina.

Deve quindi concludersi che non soltanto i crediti retributivi, ma anche le altre prestazioni in denaro, ivi compresi i trattamenti pensionistici, rese dai soggetti di cui all'art. 1 dpr n. 180/50,

soggiacciono al prelievo diretto, nella quota indicata dall'art. 8, comma 6 legge n. 898/70, a favore del titolare di assegno divorzile.

La causa va quindi decisa sulla base del suddetto principio di diritto; essendosene il Tribunale discostato, il motivo all'esame risulta pertanto fondato.

4. In definitiva il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre il secondo va accolto.

Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa con il rigetto della domanda.

Il difforme esito del grado di merito, le oggettive difficoltà ermeneutiche della normativa di riferimento e l'assenza di precedenti specifici di legittimità consigliano la compensazione delle spese relative all'intero processo.

P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese dell'intero processo compensate.

Così deciso in Roma il 27 ottobre 2011.

IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Fabrizio Miani Canevari)





IL CANCELLIERE

Giuseppe Pirelli

Depositato in Cancelleria



oggi, 28 NOV. 2011

IL CANCELLIERE

Giuseppe Pirelli

ESTATODIPIRELLI
1911-1912
CANCELLERIA
BOLLE 10002 11-13 N. 10

